

R.L.P. 3/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il g.d.,

letta l'istanza del liquidatore, il quale chiede la chiusura del procedimento;
 letto il conto della gestione depositato dal liquidatore in data 04/02/2026, successivamente approvato, nel quale si rappresenta la completa esecuzione del programma di liquidazione;
 visto l'art. 14 *novies*, co. 5, della L. n. 3/2012, a mente del quale, decorsi quattro anni dal deposito della domanda ed *è accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione* [Ü] *il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura*;
 considerato che sono gi, decorsi quattro anni dal deposito della domanda e che il liquidatore ha attestato la completa esecuzione del programma di liquidazione;
 osservato, altresì che è stato liquidato il compenso del liquidatore;
 considerato che la Legge n. 3/2012 (n° oggi l'art. 275, co. 3, CCII) non prevede la formazione del contraddittorio sul rendiconto con tutti i creditori, n° un'udienza di approvazione del conto della gestione;
 preso atto della completa esecuzione del programma di liquidazione e che le somme ricavate dalla liquidazione dei beni sono state oggetto di integrale distribuzione ai creditori;
 dato atto che le spese di giustizia sono state integralmente versate;
 precisato che l'istanza di esdebitazione deve esser ritualmente formulata dal debitore ai sensi dell'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012 nella forma del ricorso, dovendo il giudice aprire un subprocedimento che coinvolga i creditori non integralmente soddisfatti;
 visto l'art. 14 *novies*, co. 5, L. n. 3/2012,

P.Q.M.

dichiara la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio di MENICHINI MASSIMILIANO;

autorizza il liquidatore al prelievo delle somme giacenti sul conto corrente della procedura e alla chiusura del conto, depositando nota riepilogativa della destinazione di tali somme su cui il giudice apporrà, il proprio visto;

dispone la cessazione di ogni formalità, pubblicitaria disposta nel decreto di apertura;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Terni;

invita il debitore a depositare formale ricorso ove intenda chiedere il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012.

Si comunichi al liquidatore e al debitore.

Così deciso in data 05/02/2026

Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

